

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 settembre 2020, n. 124.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 settembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO  
2020, N. 83

All'articolo 1:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo le parole: "sospensione dei congressi," sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM),";

al comma 3, le parole: «salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato medesimo»;

al comma 6, alinea, le parole: «dal COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «da COVID-19».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33). — 1. Le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria). — 1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'Allegato 1:

alla voce n. 3, la parola: «Articolo» è sostituita dalle seguenti: «L'articolo» e dopo le parole: «24 aprile 2020, n. 27» sono aggiunte le seguenti: «, è prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

alla voce n. 17, dopo le parole: «Articolo 100, comma 2,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;

alla voce n. 29, dopo le parole: «Articolo 6, comma 6,» è inserita la seguente: «del»;

dopo la voce n. 30 è inserita la seguente:

«30-bis. Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica».

LAVORI PREPARATORI


Camera dei deputati (atto n. 2617):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe CONTE e dal Ministro della salute Roberto SPERANZA (Governo Conte-II) il 30 luglio 2020.

Assegnato alla XII commissione (affari sociali), in sede referente, il 31 luglio 2020, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), III (affari esteri), V (bilancio), VII (cultura), VIII (ambiente), IX (trasporti), XI (lavoro) e questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione (affari sociali), in sede referente, il 3, il 4 ed il 5 agosto 2020.

Esaminato in aula il 31 agosto 2020; il 1° ed il 2 settembre 2020; approvato il 3 settembre 2020.



Senato della Repubblica (atto n. 1928):

Assegnato alla 1<sup>a</sup> commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 3 settembre 2020, con pareri delle commissioni 2<sup>a</sup> (giustizia), 3<sup>a</sup> (affari esteri), 4<sup>a</sup> (difesa), 5<sup>a</sup> (bilancio), 7<sup>a</sup> (pubblica istruzione), 8<sup>a</sup> (lavori pubblici), 10<sup>a</sup> (industria), 11<sup>a</sup> (lavoro), 12<sup>a</sup> (sanità), 13<sup>a</sup> (ambiente) e questioni regionali.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> commissione (affari costituzionali), in sede referente, l'8, il 9 ed il 10 settembre 2020.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 23 settembre 2020.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 190 del 30 luglio 2020. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 21.

20G00143

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2020.

**Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'«Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini di Catania», nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante «Approvazione del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la richiesta di ammissione al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato avanzata dall'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini di Catania;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del citato ente;

Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole dott. Riccardo Fraccaro, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini di Catania, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2020

p. *il Presidente del Consiglio dei ministri*  
FRACCARO

*Il Ministro della giustizia*  
BONAFEDE

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*  
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2020  
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2094

20A05199

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2020.

**Disposizioni applicative in materia di contributo *una tantum* a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

